



COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N° 3 del 20 marzo 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 6 del 19/03/2020, con cui sono state dettate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato l'evolversi della situazione relativa all'emergenza epidemiologica derivante dal nuovo coronavirus COVID-19;

Viste le disposizioni di contenimento e di contrasto del contagio diramate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di emanare la presente ordinanza al fine di portare i cittadini a conoscenza delle nuove misure di contenimento del contagio;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento al fine della salvaguardia della salute pubblica;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli enti locali;

Visto il TUEL di cui al D.lgs 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 50 e 54 che consentono al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

con effetto immediato dalla data odierna fino a nuove disposizioni che verranno emanate dalle competenti Autorità al 3 aprile 2020, in applicazione dell'Ordinanza del P.R.S. n. 6 del 19/03/2020, si dispone:

➤ Art. 1:

- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

➤ Art. 2: E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

➤ Art. 3:

- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale, se il fatto ne costituisce reato più grave.

Dalla residenza municipale, li 20 marzo 2020



Il Sindaco

Geom. Caterina Scaglia